



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPD/373

DEL 12.09.2017

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

UFFICIO USI CIVICI, TRATTURI, SVILUPPO DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

OGGETTO: L.R. n. 25/88 – art. 16 – Autorizzazione alla concessione utenze di terre civiche settore boschivo – Comune di Bugnara (AQ) – Ditta: Consorzio Forestale Colle Rotondo.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Vista la legge n. 1766/1927;

Visto il Regolamento approvato con R.D. n. 332/1928;

Visto il D.P.R. n. 616/1977;

Vista la L.R. n. 25/1988 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la L.R. n. 3/98;

Vista la L.R. n. 68/1999 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la L.R. n. 3/2014 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l'art. 22;

PRESO ATTO:

- che con nota prot. 2725 del 25.08.2017, acquisita agli atti con prot. n. RA/221109/17 del 25.08.2017 e successiva integrazione a mezzo Pec datata 28.08.2017 acquisita agli atti al prot. RA/221938/17 del 28.08.2017, il Sindaco del Comune di Bugnara ha trasmesso, ai fini dell'autorizzazione prescritta, la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 07.08.2017 con la quale dispone la concessione di terreni demaniali boschivi a favore dell'azienda agricola Consorzio Forestale Colle Rotondo, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 25/88;
- che dalla documentazione allegata alla deliberazione di Giunta Comunale di Bugnara n. 31 del 07.08.2017, i terreni da concedere sono assegnabili alla categoria "A" in quanto trattasi di terreni boschivi;
- che l'azienda agricola Consorzio Forestale Colle Rotondo ha già operato nello specifico campo forestale anche mediante la realizzazione di interventi approvati dalla Regione;

DATO ATTO, sulla base della documentazione in atti, che l'azienda agricola Consorzio Forestale Colle Rotondo possiede competenza, professionalità e capacità all'esecuzione di interventi di natura agrosilvo-pastorale mediante l'impiego di personale tecnico con idonea professionalità e qualificazione;

REPUTATO che, nel caso in specie, non trova applicazione l'art. 6 della L.R. n. 25/88 per quanto attiene il mutamento di destinazione, in quanto i terreni non subiranno modifiche di destinazione d'uso ma avverrà una restrizione degli inalienabili diritti di uso civico spettanti alla collettività di Bugnara, nel senso che vi sarà una limitazione temporanea al libero esercizio dei diritti esistenti, risulta, conseguentemente,

necessaria una specifica autorizzazione a favore del Comune di Bugnara, quale Ente esponenziale della collettività che funge solo da tutore e gestore delle terre civiche ma non ha la disponibilità delle stesse;

RITENUTO di poter autorizzare il Comune di Bugnara a concedere i terreni boschivi di natura demaniale civica, agli aventi diritto, per la durata di anni 15 di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 07.08.2017;

DATO ATTO che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste, modificato in Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio con deliberazione di Giunta Regionale n. 819/2001, nonché in Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali e Promozione dell'Uso Efficiente delle Risorse con deliberazione di Giunta Regionale n.113/2016;

DATO ATTO che con determinazione Direttoriale n. DPD/08 del 27.02.2017 lo scrivente, in qualità di Direttore del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, dispone di riservarsi, nelle more del completamento del processo di ricollocazione organizzativa della materia all'interno del Dipartimento, l'esercizio diretto delle funzioni in materia di usi civici;

RITENUTO NECESSARIO, al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza del funzionamento del Servizio nonché la tempestività dei procedimenti tecnici ed amministrativi di competenza, nominare il responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e s. m. e i. e della L.R. 31/2013;

RITENUTO altresì, di mantenere nelle proprie attribuzioni la responsabilità dell'assunzione del provvedimento finale;

VISTA la L.R. n. 77/1999 ed in particolare l'art. 5;

DETERMINA

Per tutto quanto esposto in premessa:

- 1) di assegnare alla categoria "A", ai sensi degli artt. n. 11 della Legge 1766/27 e n. 7 della L.R. n. 25/88 secondo il combinato disposto degli artt. n. 14 della Legge 1766/27, n. 37 del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28 e n. 7/3° comma della L.R. n. 25/88, i terreni boschivi di natura demaniale civica riportati in catasto in agro del Comune di Bugnara (AQ) come da deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 07.08.2017;
- 2) di autorizzare il Comune di Bugnara a concedere a favore della ditta Consorzio Forestale Colle Rotondo, per la durata di anni 15, con esclusione del rinnovo tacito e esclusivamente per le finalità di cui all'art. 16 della L.R. n. 25/88 attenendosi al disposto dell'art. 22 della L.R. n. 3/2014 e s.m. e i., i terreni di natura demaniale civica a destinazione d'uso boschivo di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 07.08.2017 per una superficie di Ha 597,8107;
- 3) di fare, altresì, obbligo al Comune di imporre al concessionario:
 - A) il pagamento, contestuale alla stipula dell'atto, di un canone annuo di concessione da stabilirsi a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale ai sensi del L.R. n. 68/99;
 - B) il divieto di sub concessione;
 - C) che tutte le migliorie effettuate sui terreni dati in concessione restino a vantaggio della collettività di Bugnara e che il concessionario nulla possa pretendere da parte dei "cives" di Bugnara;
 - D) in caso di realizzazione di nuovi impianti il prodotto finale resterà di esclusiva proprietà della collettività di Bugnara;
 - E) garantire che sui terreni che si andranno a concedere sia consentito l'esercizio di tutti gli altri diritti che la popolazione del Comune esercita abitualmente (quale raccolta dei prodotti del sottobosco);
 - F) il concessionario deve provvedere, tramite il Comune, a soddisfare l'uso civico del legnatico a favore degli aventi diritto; può, inoltre, provvedere alla commercializzazione del legname eccedente al soddisfacimento di tale bisogno secondo le norme vigenti in materia, con la prescrizione che l'eventuale utile ricavato dovrà essere reinvestito ai fini dell'incremento e della valorizzazione del demanio civico, previa autorizzazione del Comune;

- G) l'esonero della Regione Abruzzo da qualsiasi responsabilità discendente dall'applicazione dell'atto di concessione che si andrà a stipulare con il Comune di Bugnara, anche per quanto riguarda la modalità con cui è stato scelto l'operatore economico per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa per i "cives" locali;
- H) di ripristinare lo stato dei luoghi, all'origine, in caso di risoluzione contrattuale ove lo stesso risulti manomesso; nel caso in cui il concessionario non dovesse provvedere, il ripristino deve essere effettuato dal Comune di Bugnara con spese a carico del concessionario stesso;
- I) il divieto di attivare la procedura di legittimazione delle terre civiche di cui all'art. 9 della Legge 1766/27 sui terreni che andrà a prendere in concessione;
- 4) di fare obbligo al Comune di tenere conto nella fase istruttoria e di concessione, della capacità tecnica e della professionalità dei richiedenti, in relazione alle particolari esigenze derivanti dalla destinazione delle terre boschive, previste dalla normativa vigente. Ove non si tenesse conto della capacità tecnica e della professionalità dei richiedenti la presente autorizzazione non ha più validità;
- 5) di fare obbligo al Comune di Bugnara a rispettare il disposto dell'art. 22 della L.R. n. 3/2014 e s.m. e i., pena la decadenza della presente autorizzazione;
- 6) di fare obbligo al Comune di Bugnara di reinvestire i canoni annui di concessione che introiterà secondo il disposto dell'art. 5 della L.R. n. 3/98
- 7) di nominare, ai sensi della L. 241/1990 e s. m. e i. e della L.R. 31/2013, responsabile del procedimento il dott. BUCCIONI Patrizio, Ufficio Usi Civici, Tratturi, Sviluppo dei Prodotti del Sottobosco, Via Catullo, 17 – 65127 Pescara - tel. 085/7672812;
- 8) di mantenere nelle proprie attribuzioni, la responsabilità dell'assunzione del provvedimento finale;
- 9) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta – trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale.

La presente autorizzazione riguarda solo ed esclusivamente la concessione della disponibilità, a favore del Comune di Bugnara, ai fini della concessione delle terre civiche a bosco e fa salva ogni altra competenza e/o autorizzazione necessaria per la realizzazione della iniziativa che si andrà a realizzare.

La presente Determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune di Bugnara ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune.

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Antonio Di Paolo
(firmato digitalmente)

L'Estensore
Geom. Alberto Sigismondi
(firmato elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Patrizio Buccioni
(firmato elettronicamente)